

Fine della singolare convivenza fra ebrei e cristiani

Dopo l'analisi degli atti registrati dal notaio ericino, si rimane quantomeno sconcertati nel constatare, attraverso altri documenti ugualmente probanti, i mutamenti in seguito verificatesi nei rapporti fra cristiani ed ebrei a Monte San Giuliano. E se i contrasti fra le due etnie provengono dall'entroterra della diuturna e pacifica convivenza, non sarà fuorviante ricercarne motivazioni e cause, anche al fine di valutare le situazioni che li permisero, senza cedere alla tesi delle insorgenze esterne.⁸⁴

Anzitutto va ricordato come la Chiesa di Mazara, a distanza di pochi anni dalla pace di Caltabellotta del 1302, venne retta per un quarantennio da vescovi dell'Ordine domenicano che a Trapani si era stanziato nel 1221 e successivamente nel 1288 si era spostato nell'antica chiesa di Santa Maria, godendo della particolare protezione del re Federico III d'Aragona.⁸⁵ In questo contesto nel 1318 il vescovo *Peregrinus* aveva ottenuto con lettera regale la giurisdizione *pleno iure*

84. I. LA LUMIA, *Gli ebrei siciliani*, Sellerio, Palermo 1992, pp. 9-10.

85. P. PISCIOTTA, *La diocesi di Mazara...*, cit., pp. 29-34. G.M. DI FERRO, *Guida per gli stranieri in Trapani*, Mannone e Solina, Trapani 1825, p. 178.

/ con diritto esclusivo sulle cause degli ebrei e nel 1326, abrogando le disposizioni del 1321, il re confermava gli antichi diritti del vescovo, *cum ipse et predecessores eius et dicta sua Ecclesia fuerint a multis retro temporibus in quasi possessione iurisdictionis temporalis et spiritualis Iudeorum in Diocesis dicte Mazariensis Ecclesie existentium / essendo egli ed i suoi predecessori e la detta sua Chiesa, da molti anni trascorsi, nel quasi possesso della giurisdizione temporale e spirituale dei giudei esistenti nella diocesi della detta Chiesa di Mazara. E ciò anche se la disposizione del 1321 era stata sollecitata dagli ebrei di Marsala e li riguardava direttamente.*⁸⁶

Non c'è dubbio, poi, che sia a Mazara nel 1326 sia a Palermo nel 1333 i vescovi, tramite i rispettivi vicari generali, già avessero avanzato diritti di giurisdizione sulle cause dei giudei: ai vescovi l'autorità regia aveva ingiunto, con le dovute conferme, sostanzialmente anche dei limiti in favore delle comunità ebraiche. Fra queste rivendicazioni maturavano altri rapporti nelle città, fomentati certamente dai mutamenti politici e dalla predicazione religiosa soprattutto nel periodo precedente la Pasqua. Tutto ciò si riflette nel racconto degli avvenimenti del 1339 a Palermo, dove si menzionano da un lato i riti religiosi e dall'altro l'inseguimento degli ebrei

86. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...* cit., doc. XLI, pp. 42-46. La giurisdizione *pleno iure / con diritto esclusivo* sulle cause degli ebrei fu contestata *ex querela universitatis iudeorum / a querela della comunità dei giudei*: R. PIRRI, *Sicilia sacra*, cit., p. 506; G. DI GIOVANNI, *Gli ebrei...*, cit., p. 57.

Anche se riferite esplicitamente alla abolizione delle richieste avanzate nel 1321 dalla comunità ebraica di Marsala, fuori dubbio che le disposizioni del 1326 riguardassero genericamente il ripristino dei diritti del vescovo esercitati per l'addietro in tutte le giudaiche esistenti nella Chiesa di Mazara: A. RIZZO MARINO, *Gli ebrei di Mazara*, cit., pp. 66-67, 100-101. Fra le quali giudaiche c'era quella di Trapani, tanto che il vescovo di Mazara nel 1272 aveva provveduto ad eleggere *presbiterum Iudeorum qui ebraice dicitur Hasem ad cuius officium pertinet canere officia in sinagogis, etiam conficere contractus, et scribere instrumenta hebraica secundum ritum eorum / il presbitero dei giudei, che in ebraico si dice Hasem, al cui ufficio spetta gestire le mansioni nelle sinagoge, concludere pure contratti e scrivere i documenti ebraici secondo il loro rito*. Appunto elezione conferita *Suleimano iudeo sacerdoti de Trapano electo et ordinato sacerdoti Iudeorum dicte terre Trapani per venerabilem episcopum Mazariensem ad quem dicta electio et ordinatio spectat / a Sulimano giudeo sacerdote di Trapani eletto e ordinato sacerdote dei giudei della detta "terra" di Trapani dal venerabile vescovo di Mazara a cui spetta la detta elezione ed ordinazione*. Espressioni, queste, collazionate, dal sopracitato doc. XLI e dal regesto di un documento mancante del Registro Carolino dell'Archivio di Napoli, così come lo riportano B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. XXVIII, p. 25.

Per le attinenze con la comunità ebraica di Marsala e per le diverse mansioni comunitarie: N. BUCARIA, *La comunità ebraica di Marsala e il giudaismo non rabbinico e caraita*, in N. BUCARIA, *Gli ebrei di Sicilia...*, cit., pp. 117-127.

fin dentro le abitazioni: due elementi che richiamano la normativa del Concilio Lateranense IV del 1215.⁸⁷

Appunto a Palermo le prime avvisaglie erano venute il venerdì santo 26 marzo 1339, dove cristiani, dopo aver partecipato alla rievocazione della passione di Cristo, «si avventarono a spade tratte contra loro, inoltrandosi fin dentro il ghetto, con recarvi danni notabilissimi nelle persone, ma più che nelle persone nella roba della perfida nazione». Questa la descrizione stilata nel 1748 da chi aggiungeva «che opportuna forse occasione ne dettero i medesimi ebrei che si mettersero in esecuzione gli stessi tumulti. Dovevano eglino sapere il Concilio Lateranense IV generale XII il quale prescriveva che nella domenica di Passione e nei tre giorni delle Lamentazioni... non avevano gli ebrei libertà di camminare per le strade, ma starsene serrati nelle loro case: giacché si sapeva per isperienza che in quei giorni, vestendo abiti pomposi e mostrando essere ricolmi di allegrezza, insultavano molto brutalmente i cristiani». Una vera provocazione, allora, derivata dalla inosservanza delle prescrizioni del 1215. Ma tale interpretazione del noto inquisitore palermitano non corrisponde alla narrazione sintetica degli avvenimenti contenuta nella petizione inoltrata al re Pietro II nella immediatezza degli avvenimenti, dove si legge: *fuit nuper in conspectu nostre Maiestatis expositum quod olim in ebdomata sancta proxime elapsa, scilicet die veneris in quo commemoracio crucifixi per fideles nostros christicolos urbis ipsius fieri solet, nonnulli ex eidem (sic) nostris fidelibus bonum opus illicitis actis denigrantes, contra Iudeos eosdem moti clamoribus ipsos armis prohibitis in domibus propriis existentes insecuti sunt, bona et res eorum vertentes in predam et, quod deterius est, ex eis aliquos mutilantes / fu esposto recentemente al cospetto della nostra Maestà che qualche tempo fa, nella settimana santa ultimamente trascorsa cioè venerdì in cui suole farsi dai sudditi nostri cristiani della stessa città la commemorazione del crocifisso, alcuni degli stessi nostri sudditi, avvilendo un'opera meritevole mediante atti illeciti, muovendo con strepito inseguirono con armi proibite gli stessi ebrei fermi nelle loro abitazioni, depredando a loro beni e oggetti e, ciò che è più detestabile, mutilando alcuni di loro. Questo testo, infatti, evidenzia l'irruzione ingiustificata di alcuni cristiani armati illecitamente, ingiustificata soprattutto dopo la partecipazione collettiva ai riti sacri, allorquando mossero*

87. È quanto si ricava dal raffronto fra A. MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, cit., pp. 75-76.170 e B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. XLI, XLII, XLIII, XLIV, pp. 42-61. Più ristretta viene giudicata la giurisdizione ecclesiastica a Mazara: L. ZUNZ, *Storia degli ebrei in Sicilia*, cit., p. 73.

contro gli ebrei che raggiunsero quando erano rinchiusi nelle loro case. Danni soprattutto ai beni degli ebrei e solo, per l'assalto strepitoso, mutilazioni delle persone. Mutilazioni che si detestano espressamente, quasi volendo sorvolare sulle depredazioni. Il conseguente provvedimento – apertamente contenuto e privo di sanzioni contro i facinorosi cristiani – si limitava, il 28 aprile 1339, ad ordinare che, ad impedire simili tumulti, ogni anno si promulgasse bando nella città. Un provvedimento relativamente tempestivo, a distanza di un mese esatto dalla Pasqua celebrata quell'anno il 28 marzo.⁸⁸

Intanto a Monte San Giuliano l'esazione della *gizyah* e dell'*augustale* dal 1360 risulta affidata dalla regia Secrezia a Caro de Morano, appartenente ad una delle famiglie nobili, o piuttosto emergenti dalla borghesia agraria, che vi dimoravano. Era la permuta di un reddito precedentemente goduto sui diritti e sulle gabelle e serviva per assicurare la gestione e le riparazioni del castello. E già nel *Registro* il notaio ericino nel 1298 aveva annotato la presenza di Oddone di Ventimiglia e di altri nobili e cavalieri fra cui spiccano Riccardo Abbate e Palmerio Abbate. Appena più tardi, nel 1339, erano apparsi almeno quattro esponenti della famiglia Morano.⁸⁹ Né è fuor di luogo notare come la comunità cittadina da tempo visse sotto l'influsso della presenza delle più potenti famiglie baronali di Sicilia, sia i Chiaramonte sia i Ventimiglia, i cui palaz-

88. La data del 1339 è relativa ad una provvisione di Pietro II inserita nella conferma fatta da re Martino nel 1392: B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. LXXVII, pp. 109-111. L'interpretazione del 1748 in G. DI GIOVANNI, *L'ebraismo della Sicilia*, cit., pp. 182-183.

89. A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. XLVI-XLVII, oltre ai riferimenti ai *Morano* fra i testimoni nel Testamento del milite *Iohannis de Maiorana*, in Appendice II, pp. 279-281. La concessione del 1360, dopo quella del 1358, era documentata così a distanza di due secoli da J.L. BARBERIS, *Liber de Secretiis*, A. Giuffrè ed., Milano 1966, pp. 140-142: *Exinde habuit ipse Carus permutationem dicti redditus super proventibus iurium augustalis et gisie iudeorum dicte terre ex quo dicte cabelle non sufficiebant ad stipendia et reparationes castri eiusdem terre, ut etiam patet in privilegio dicti domini regis Friderici dato Corlioni VIII iunio XIII indictionis 1360 / In seguito lo stesso Caro ottenne la permuta del detto debito sui proventi dei diritti dell'augustale e della gizyah dei giudei, perché le dette gabelle non erano sufficienti ai servizi militari ed alle riparazioni del castello della stessa "terra", come pure appare nel privilegio del detto signore e re Federico, dato a Corleone VIII giugno XIII indizione 1360. Seguono le indicazioni delle conferme ad esponenti della stessa famiglia Morano negli anni 1370, 1374, 1392, 1396, mentre dal 1425 si registra il passaggio ai De Ligorio per discendenza. A. CORDICI, *Istoria della città del Monte...*, cit., Ms 3, BCE, ff. 77v-78v dedicava le poche pagine sugli ebrei quasi interamente alla documentazione della regia Secretia con i vari passaggi degli esattori, introducendola con le disposizioni sulla cacciata e con la descrizione del *casamento con volte altissime e belle coperto di pietre invece di tegole*, mentre aggiungeva qualcosa sui donativi e sugli obblighi. A diverse riprese i Morano sono inseriti negli elenchi delle famiglie nobili di Monte San Giuliano: V. CARVINI, *Erice antica e moderna...*, cit., Ms 9, BCE, ff. 673-674.*

zi rimangono tuttora, seppure trasformati, nella struttura urbana. Era il periodo dei quattro vicari o dell'anarchia baronale consolidata dal 1377, periodo in cui a Monte San Giuliano si manifestavano i precursori di quei *burgisi ricchi / ricchi esponenti della borghesia agraria*, senza scrupoli nello strappare le terre alla collettività che si era impadronita dal 1241 dei quattordici casali abbandonati dagli arabi ed aveva di fatto esteso i propri confini. Tutto ciò favoriva lo strapotere di alcuni rappresentanti di famiglie della borghesia emergente che si sarebbe procurata la protezione regia all'avvento di re Martino nel 1392, per sanare le usurpazioni e per nobilitare le ascendenze familiari. Per questo la concessione regia del 1360, che era confermata e si perpetuava, si inseriva nelle pretese baronali e nella riscossione delle imposte come fonte di reddito e di potere. È facile constatare come ciò colpisse sfavorevolmente la comunità ebraica della città del Monte e come non potessero mancare diffusi risentimenti. Peraltro le vessazioni erano già chiare nella riscossione della *gizyah* del 1374. Tuttavia solo alcune giudaiche giungevano a lamentarsi dinanzi alla Curia regia delle ingiuste esazioni. Per Monte San Giuliano c'è da aggiungere che le esose pretese di Francesco Morano, esattore dal 1370, furono ruscate dopo qualche tempo e si ottenne dal re l'ingiunzione di non deviare da un pagamento consolidato *more solito / per consuetudine* e ulteriormente ratificato nel 1413. Una questione che si protrasse a lungo, segno dell'incalzare delle vessazioni e della solidità delle rimostranze ebraiche.⁹⁰

In questo clima, nel 1366 era stato ripristinato il segno distintivo dai cristiani e ne era stato nominato revisore fra Nicolò da Palermo, dell'ordine dei francescani minori ed a partire dal 1369 iniziava la sua attività di inquisitore dell'eretica pravità e revisore delle sinagoghe un frate domenicano, fra Simone del Pozzo. Due rappresentanti dei nuovi Ordini mendicanti, per un'azione che supponeva dei collegamenti tra-

90. Per le concessioni feudali, fra cui la riscossione delle imposte, cedute da Federico III d'Aragona e sul potere esercitato da alcune famiglie: D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia...*, cit., pp. 101-108. Inoltre F. BENIGNO, G. GIARRIZZO, *Storia della Sicilia*, cit., vl. III, pp. 5-11. Ingiuste esazioni sono accusate nella giudaica di Siracusa nel 1369: B.e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. LVII. LVIII e LX, pp. 84-86, 88. Sulla riscossione della *gizyah* nel 1374 a Monte San Giuliano: G. DI GIOVANNI, *L'ebraismo della Sicilia*, cit., pp. 50-52.

Sulle terre accorpate con il cosiddetto *Privilegium* datato 1241: v. n. 14. La borghesia agraria se ne era impossessata, strappandole alla comunità cittadina, come dal 1457 viene documentato apertamente: A. CORDICI, *Libro delle cose appartenenti alle parecchiate di Monte San Giuliano*, ed. dal manoscritto BCE a cura di S. Denaro, Soc. Trapanese di Storia Patria 1988, soprattutto pp. 1-3 e 16-18.

mite soprattutto i loro conventi da tempo operanti nella Chiesa di Mazara e a Trapani. Non è difficile, allora, immaginare che la venuta dei frati francescani minori a Monte San Giuliano nel 1364 avesse portato un rinnovamento non dissimulato, nel momento in cui la potente famiglia dei Ventimiglia dava loro appoggio e cedeva parte del palazzo. Frati francescani che portavano un carisma particolare nella predicazione, per le caratteristiche che li distinguevano e per la capacità di trattare direttamente con le popolazioni in un linguaggio immediato. La loro propensione all'ascolto dei diseredati li orientava sfavorevolmente verso gli ebrei, spesso accomunati agli oppressori ed agli usurai. Tanto più che le prediche erano impiantate su toni repressivi e sulle forti ingiunzioni per un allontanamento da ricchi e loro sostenitori, in nome di un ritorno alla povertà ed alla vita evangelica. A ciò si aggiunga che si trattava del primo impianto di religiosi a Monte San Giuliano, dopo che gli ericini per l'addietro avevano indirizzato ai conventi di Trapani le loro elemosine ed i loro legati testamentari.⁹¹

Intanto nel 1373 a Trapani era scoppiato un tumulto che aveva coinvolto alcuni ebrei privandoli dei loro beni e riducendoli nell'impossibilità di effettuare i pagamenti delle imposte dovute per tasse, mutui e collette. Le esenzioni ottenute da singoli, ridotti in estrema povertà, non riguardavano l'intera comunità ebraica che pure non si piegava a sottostare alle vessazioni dell'esattore Aldoino Ventimiglia e per questo chiedeva ragione al re di passaggio nella città marinara, nei primi giorni di aprile 1374. Da Federico IV veniva la sospensione del secondo presunto pagamento, dopo la ricognizione dell'avvenuta solvenza. Le pressioni degli ebrei, frattanto, continuavano e venivano anche dalla giudaica di Monte San Giuliano, che, nella sosta del re a Trapani, inoltrava una supplica tendente ad ottenere una riduzione, per i pericoli indotti dalle continue guerre, sui diritti della *gizyah* e dell'*augustale*, sempre corrisposti. L'accoglimento avveniva per l'anno in corso con la riduzione da 15 a 7.15 onze, ma era l'occasione per ribadire che non fossero sottratte dalla partecipazione degli ebrei le altre

91. Riportano i due documenti riguardanti i due frati revisori B.e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc.LIII e LIX, pp. 80-82, 87-88. Sulla venuta dei francescani a Monte San Giuliano nel 1364: A. CORDICI, *Istoria della città del Monte...*, cit., Ms 3 BCE f. 74r e V. CARVINI, *Erice antica e moderna...*, cit., Ms 9, BCE, f. 586. Sulla destinazione in precedenza dei legati testamentari ai conventi di Trapani: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. LIII-LIV. Sulla particolare violenza della predicazione francescana e sulla penetrazione in mezzo al popolo: A. MILANO, *Storia degli ebrei...*, cit., pp. 161-162 e L. CRACCO RUGGINI, *Note sugli ebrei in Italia dal IV al XIV secolo*, in "Rivista Storica Italiana", Napoli 1964, pp. 955-956.

spese sostenute per i donativi: *l'exerio, la bandiera da dare al castellano, per pane carni vino e per una botticella di tonnina*.⁹²

Nella sosta del re a Marsala avveniva la conferma dell'atto concluso pochi mesi prima fra i *prothi* della locale comunità e ed i rappresentanti della comunità cittadina, un atto volto a concedere la licenza per l'ampliamento della sinagoga vecchia. Probabilmente si trattò di un concordato con un gruppo di ebrei, venuti ad abitare nella città, che altrimenti sarebbero stati esclusi dal partecipare ai riti ebraici, *et quia non debemus, quia fidem per orbem colimus ortodoxam, eos ab eorum solemnitatibus prohibere nec eorum destruere sinagogas / e poiché non dobbiamo, dato che professiamo universalmente la fede ortodossa, precludere a costoro le loro solennità né distruggere le loro sinagoghe*.⁹³ Sopraggiungevano dopo alcuni giorni da Trapani, per una questione urgente sorta dopo il recente passaggio della Curia regia, i *syndici universitatis Iudeorum / i syndici della comunità dei giudei*: si chiedeva al re di difendere la consuetudine per la quale i *prothi* insieme ai dodici eletti soprintendessero all'amministrazione della giustizia e non fossero ostacolati da chicchessia. Questioni interne, quindi, per l'autonomia giurisdizionale che si nascondeva talvolta negli indirizzi convenzionali al sovrano; questioni, tuttavia, che rivelavano le lotte fra fazioni.⁹⁴

Ma erano le guerre incalzanti a provocare e ad accrescere i disagi. Ancora nell'agosto del 1374 per la prima volta nei provvedimenti regali riguardanti gli ebrei di Monte San Giuliano compare la qualifica *servi regie camere / servitori della camera regale*, con esplicito significato protettivo: si supplicava il re in previsione di tumulti per la sopravvenuta carestia ormai avvertita a fine raccolto. La situazione creatasi nei rapporti fra ebrei e il resto della comunità cittadina non era più tranquilla, *cum ipsi vereantur ne populus terre predictae, qui plerumque in casu penurie frumentalis ad furoris certamina concitatur, contra personas et res eorum iniuriam inferant vel aliquam lesionem / perché essi temono che il popolo della predetta "terra", il quale il più delle volte in caso di penuria di frumento è eccitato a tumulti furibondi, non rechi ingiuria o qualche lesione contro le persone e i loro beni*. Non è un caso il ritorno dei due sostantivi *ingiuria* o *qualche lesione* nello stesso documento di poche righe. Così

92. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. LXVII e LXI-LXII, pp. 88-90, 97.

93. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. LXIII, pp. 90-93 con alcune delle osservazioni tratte da N. BUCARIA, *La comunità ebraica di Marsala e il giudaismo non rabbinico e caraita*, in N. BUCARIA, *Gli ebrei di Sicilia...*, cit., pp. 141-142.

94. H. BRESC, *Arabi per lingua ebrei per religione*, cit., p. 279. Si riferisce implicitamente a B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. LXIV, pp. 94-95.

come merita di essere evidenziata l'allusione precisa a sobillatori che hanno presa sul popolo, nella frase in cui il popolo *ad furoris certamina concitatur / è aizzato a tumulti furibondi*. Da parte sua il capitano regio aveva provveduto a comprare frumento con una requisizione di denaro effettuata dentro la comunità giudaica. Il frumento era stato venduto, ma il capitano regio tratteneva il denaro ricavato, cinquantuno fiorini d'oro, *asserens se debere illos a Curia nostra recipere pro solidis suis / asserendo di doverli ricevere dalla regia Curia per i suo soldi*, cioè per il denaro da lui anticipato, proprio mentre continuava a negare la restituzione agli ebrei. La disposizione del re azzerò il debito verso la comunità giudaica, con la ripartizione della somma intera in computo di quanto dovuto per diritti della *gizyah* e dell'*augustale*, sia nell'anno corrente sia nell'anno venturo. Un modo per eludere la richiesta e per esigere i diritti regali perfino rincarandoli.⁹⁵

Anche se non è dato sapere se si verificarono tumulti con le temute lesioni contro persone e beni, l'avverbio *plerumque / il più delle volte* aveva descritto un ambiente ormai ostile. Lo dimostra anche l'incalzare nel 1374 di tre petizioni al re, inoltrate da aprile ad agosto e poi in ottobre, per ottenere alla fine l'azzeramento del prestito, anziché la restituzione del denaro requisito per l'emergenza carestia. Del resto la frattura si veniva consumando da alcuni decenni, soprattutto ad opera della predicazione non tanto conversionistica quanto carica di accuse anche infamanti, soprattutto da parte di ecclesiastici e frati, al punto che nel 1376 l'autorità regia interveniva a difesa contro inquisitori e vescovi.⁹⁶

Le gravissime turbolenze del periodo dei quattro vicari si erano appena sopite per l'arrivo a Trapani di Martino e della regina Maria, quando scoppiava la rivolta capeggiata da Guglielmo Peralta che si trovava al seguito. *Guglielmone*, come era chiamato nelle cronache locali, era uno dei quattro potenti vicari che avevano spadroneggiato prima in Sicilia ed ora giungeva ad insediarsi nella città del Monte occupandola nel 1391. Si scatenavano allora le fazioni, anche per l'intervento di Andrea Chiamonte che voleva coinvolgere un esponente della nobiltà ericina, Bartolomeo Morana ucciso nelle lotte civili riprese. Appunto un esponente della famiglia Morana a cui appartenevano dal 1360 gli

95. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. LXV e LXVI, pp. 95-97. È stato notato che il titolo *servi regie camere* veniva usato già dal 1283: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. LXIV-LXV.

96. A. MILANO, *Storia degli ebrei*, cit., p. 596 ss., che sottolinea il carattere meno conversionista e più da invettiva antiebraica della predicazione di domenicani e francescani. Inoltre B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., docc. LXVIII e LXX, pp. 97-100.

esattori della *gyziah* e dell'*augustale*, che non risparmiavano soprusi contro gli ebrei.⁹⁷

Non c'è dubbio, però, che un vero culmine fu toccato nel 1392, anno segnato dalla fine dell'anarchia feudale e dalla restaurazione del potere regio, ma anche dall'epilogo lento e difficoltoso di una strisciante guerra civile, nonché dalla perdita dell'indipendenza della Sicilia.⁹⁸ I ribelli di Monte San Giuliano erano stati sollecitati a sottomettersi al re Martino, facendo leva sulla tradizionale devozione alla corona, segnatamente dal tempo di Federico III d'Aragona che aveva dimorato per qualche tempo nella città del Monte, da dove aveva emanato alcuni provvedimenti nel 1314. Alle guerre si erano sovrapposte le fazioni nel periodo dei quattro vicari, mentre le pacificazioni condotte dal governo cittadino degli Abbate si erano rivelate precarie per le lotte civili che avvilupparono la città del Monte in quei giorni descritti come il tempo *della crudeltà o del sangue*.⁹⁹ Questo è il senso della reintegrazione dei privilegi e delle consuetudini, nonché dell'estensione alla città del Monte dei privilegi dal 1315 goduti dalla vicina Trapani. Il documento del 28 marzo 1392 riguarda tutta la città e non allude a fazioni e lotte precedenti: è un atto di omaggio al re che chiede una contropartita ed è datato appunto da Trapani.¹⁰⁰

Anche i rapporti fra autorità ed ebrei dovevano essere ripristinati, sempre più condizionati ormai da reciproci interessi di sopravvivenza, orientati e sostenuti da concessioni come corrispettivo dei donativi versati ad ogni evenienza alla Curia regia. Già il 29 marzo a Trapani il re aveva confermato alla comunità locale degli ebrei privilegi e libertà ricevuti dai sovrani precedenti, aveva accolto la supplica della giudaica di Monte San Giuliano concedendo conferma dei privilegi precedentemente ricevuti dai sovrani ed aveva esteso anche alla giudaica di Marsala la conferma con l'estensione dei privilegi e delle libertà concesse alla giudaica di Trapani. Inoltre il 30 marzo il re aveva accolto i maggiorenti fra i giudei trapanesi, *Samuele* ed *Elia Sala* figli di *Busacca Sala*, nominandoli suoi *familiari*.

97. A. CORDICI, *Istoria della città del Monte...*, cit., Ms 3, BCE, f. 74v. e V. CARVINI, *Erice antica e moderna...*, cit., Ms 9, BCE, f. 587.

98. D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia...*, cit., pp. 111-118. Inoltre F. BENIGNO, G. GIARRIZZO, *Storia della Sicilia*, cit., vl.III, pp. 11-13.

99. G. CASTRONOVO, *Memorie storiche*, cit., pp. 213-227, 232-236. I particolari descrittivi delle sanguinarie lotte civili in A. CORDICI, *Istoria della città del Monte...*, cit., Ms 3, BCE, f. 74v. e V. CARVINI, *Erice antica e moderna...*, cit., Ms 9, BCE, f. 587.

100. *Privilegiarum Excelse Civitatis Montis Sancti Juliani... Liber*, Ms 1, BCE, ff. 6r-7r. e A. CORDICI, *Istoria della città...*, cit., Ms 3, BCE, ff. 95v-96v. Sulla permanenza di Federico III nel 1314 a Monte San Giuliano: A. CORDICI, *Istoria della città del Monte...*, cit., Ms 3, BCE, f.69v-70v. e V. CARVINI, *Erice antica e moderna...*, cit., Ms 9, BCE, ff. 582-585.

Vi è, poi, una serie di approvazioni di capitoli e di conferme dei provvedimenti emanati dai sovrani precedenti, in modo da proteggere gli ebrei che sempre più temevano per la propria incolumità o esigevano di non essere angariati nell'esercizio delle professioni e nelle prestazioni dei servizi dovuti alla collettività. Ma vi erano pure pressioni da parte giudaica perché le bolle pontificie di papa Martino IV e di papa Niccolò III fossero interpretate ed attuate in favore degli ebrei.¹⁰¹

Per Monte San Giuliano la conferma dei privilegi alla comunità giudaica, ricevuta contestualmente all'estensione di tutti gli altri privilegi di Trapani alla città del Monte, deve aver suscitato forti rimostranze al di fuori, per l'equiparazione sottintesa, in un contesto già inficiato di vessazioni. Proprio perché significava un appiattimento delle prerogative per livellare sinagoghe diverse per storia e tradizioni, forse escludeva la rivendicazione di usanze particolari. Soprattutto significava il riconoscimento alla città del Monte di un ruolo suppletivo a quello della città marinara, ora che dal re veniva implicitamente sanata la situazione verificatasi con l'incameramento dei quattordici casali e delle terre finora godute per il *Privilegium* datato 1241 ed attribuito alla assegnazione da parte di Federico II di nuovi confini territoriali. Tutto ciò spiega come a distanza di qualche mese, ma in un ambiente reso ostile già dalle angheerie sulle imposte a partire dal 1360 ed eccitato dalla predicazione francescana dal 1364, sia stata organizzata una rivolta armata contro gli ebrei. Un'esplosione imprevedibile di odio contro quanti si resero rei di rifiutare la violenza che voleva costringerli a conversioni e battesimi in massa, ma soprattutto rei di essere entrati nelle grazie del re e di accumulare beni appetibili. Non per nulla viene annotata la novità assoluta di tutte queste concessioni derivate direttamente o indirettamente agli ebrei ericini, mentre sullo sfondo si insinua l'accumulo di beni quale causa scatenante del tumulto del 1392. Una violenza sfociata nella vendetta, montata al punto da spingere a feroci uccisioni di ebrei.¹⁰²

101. Per i provvedimenti emanati a Trapani B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. LXXXVIII-LXXXIX, pp. 133-135 e doc. LXXV, p. 106; per le altre conferme docc. LXXVI-LXXXVI, pp. 106-131.

102. La coincidenza fra la concessione dei privilegi alla città e dei privilegi alla comunità ebraica risulta dalla data dei relativi documenti. Quello riguardante la città reca la data 28 marzo 1392: *Privilegiorum Excelsae Civitatis Montis Sancti Juliani... Liber*, Ms 1, BCE, ff. 6r-7r. e A. CORDICI, *Istoria della città...*, cit., Ms 3, BCE, ff. 95v-96v. L'altro relativo alla comunità giudaica la data del 29 marzo 1392: B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. LXXXVIII, pp. 133-134. Sul *Privilegium* datato 1241 e non rinvenuto nella Regia Cancelleria, ma certamente approvato nel 1392 e poi trascrittovi successivamente: v.n. 14. Sui mutamenti nella città nel 1358 e nel 1364: v. nn. 89-91.

La descrizione di tali efferatezze giunge attraverso il proclama del 1 luglio 1392 indirizzato dal re a conti, baroni e signori, nonché alle città ed agli ufficiali e pure a tutti gli ecclesiastici della Sicilia, a seguito dell'esposto giunto alla regia Curia da parte della giudaica di Palermo *ut caput et principium omnium aliorum Iudeorum / come capo e principio di tutti gli altri giudei* del regno. Dall'esposto muove il provvedimento regale per richiamare le norme canoniche contro il battesimo coatto, perché in futuro non si verificassero episodi così incresciosi. In particolare il documento deplora che *homines terre universitatis Montis Sancti Iuliani, fideles nostri, ipsis diebus proxime elapsis armata manu cum gladiis evaginatis et tumultu insiluerunt contra Iudeos dicte terre cogendo eos violenter quod omnino deberent recipere baptismum et se facere Christianos et diversos ex eis hoc recusantes nequiter occiderunt / uomini della comunità della "terra" di Monte San Giuliano, nostri sudditi, in questi giorni appena trascorsi con mano armata di spade sguainate irruperono con strepito contro i giudei di detta "terra", costringendoli violentemente perché a tutti i costi dovessero ricevere il battesimo e farsi cristiani e uccisero ignominiosamente diversi fra loro che lo ricusavano*. Una spiegazione velata sembra essere fornita nella constatazione che episodi simili si sarebbero potuti ripetere, allorché *homines moti cupiditate bonorum corporalium Iudeorum ipsorum illud simile facerent vel presumerent nostris culminibus / taluni mossi dalla cupidigia dei beni materiali dei giudei stessi effettuarono simile nefandezza o presumessero di effettuarla al nostro cospetto*. Il re si limitava a elevare, seppure energicamente, la propria indignazione ed a minacciare genericamente la sua ira e la possibilità di incorrere nelle pene stabilite. Ma, neppure questa volta, come nel 1339 a Palermo, passava a perseguire i colpevoli. La strage aveva proporzioni notevoli e non era principalmente diretta alle effettuate depredazioni che pure costituivano un movente allettante. Come a Palermo nel 1339 i tumultuanti furono eccitati dalla predicazione religiosa collegata ai riti del venerdì

Per quanto riguarda l'equiparazione delle sinagoghe mai prima verificatasi ed avvenuta per Monte San Giuliano proprio nel 1392, quando subito dopo scoppiarono i tumulti: G. DI GIOVANNI, *L'ebraismo della Sicilia*, cit., pp. 368-369 che rimanda ad un lungo capitolo della Parte prima, pp. 42-49. Si noti che qui l'autore descrive gli ebrei nella vita della città, mentre alla descrizione dei tumulti si era dedicato in apposito capitolo XXV della Parte prima, collegando l'eccidio di Monte San Giuliano a quello di Palermo del 1339, a cui fa seguire gli altri in ordine temporale. Sulla stessa scia si pone G. CASTRONOVO, *Memorie storiche*, cit., vl. II, pp. 242-249, nella *digressione o memorie degli ebrei in Erice*, seguendo pedissequamente il Di Giovanni riportandone le parole sull'eccidio del 1392 e proseguendo con altri accostamenti e con citazioni di altri autori.

santo, così a Monte San Giuliano nel 1392 il clima in cui si muovono gli assalitori è religioso, come dimostra l'invito pressante, fino alla violenza fisica ed alle uccisioni, tendente a far ricevere il battesimo. E mentre a Palermo i danni vertevano sui beni ed erano avvenuti solo dei ferimenti nella furia dei tumulti, a Monte San Giuliano l'uccisione di ebrei era stata determinata dal rifiuto del battesimo. Ciò implica una eccitazione fondata sul proselitismo delle prediche conversionistiche portate all'ossessione della conquista, anche a costo di violentare i recalcitranti. Violenza inaudita sul sacramento che distingueva i cristiani dagli ebrei e che di per sé per un adulto comportava una scelta libera di vita. Tutto converge nelle connotazioni di una sfida premeditata e non certo occasionale.¹⁰³

Non è dato sapere la circostanza immediata che mobilità per simile incursione. Ciò non toglie che la data dell'eccidio del 1392, non espressamente indicata, possa essere calcolata intorno ad una festa cristiana, probabilmente la Pasqua quell'anno celebrata dai cristiani domenica 14 aprile. La predicazione facilmente passava dalla preghiera litanica *pro perfidis iudeis / per i perfidi giudei* della liturgia romana del venerdì santo ai toni esaltanti della salvezza rifiutata da loro in quanto si chiedeva a Dio di togliere *velamen de cordibus eorum / il velo dai loro cuori* per riconoscere Cristo. Pure a Monte San Giuliano, come già a Palermo nel 1339, all'origine potrebbe esserci questo richiamo al solenne rito dell'adorazione della Croce nel venerdì santo oppure potrebbe trattarsi della predicazione festiva della resurrezione, derivata dalle letture rievocative del battesimo. Ovviamente le lagnanze al re arrivarono dopo qualche tempo e non certo dai suoi rappresentanti nella città del Monte: messaggeri al re furono i responsabili della comunità ebraica di Palermo, che il 28 giugno 1392 ricevevano conferma del provvedimento regale del 30 aprile 1339. Si deve ritenere spontanea l'interposizione della giudaica di Palermo a cui era giunta la terribile notizia del battesimo in massa e delle uccisioni nelle case. Proprio questo elemento religioso discriminante fra ebrei e cristiani, come il battesimo liberamente accettato, esigeva la condanna di qualsiasi violenza da parte di chi lo aveva imposto, violenza che assolutamente non avrebbe dovuto trascendere fino ad una serie di uccisioni. Su questo il documento del re si appuntava, volgendosi piuttosto ad esprimere solidarietà agli ebrei superstiti a cui nessuno giammai avrebbe dovuto imporre il battesimo in privato, nonostante la promessa estorta, deman-

103. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. LXXXVII, pp. 131-133.

dando così a chi di competenza di ratificare ufficialmente *in foro ecclesie / in foro ecclesiastico* l'eventuale libera adesione alla fede cristiana.¹⁰⁴

Evidentemente un manipolo di giudei si erano salvati dalla carneficina con il battesimo ricevuto di colpo, ma verosimilmente si riteneva che taluni avessero finto di passare alla fede cristiana. Se ne ha notizia indiretta esattamente due mesi dopo, allorquando da Catania il re interveniva rispondendo al vescovo di Mazara che aveva recepito il precedente documento regale ed aveva chiesto di procedere verso i convertiti: il re approvava la proposta di regolarizzare *in foro ecclesie / in foro ecclesiastico*, ossia ufficialmente, il battesimo, secondo la precedente disposizione, ma contestualmente ingiungeva ai rappresentanti del potere regio a Mazara di accordare l'ausilio del braccio secolare al vescovo, fatte salve le disposizioni di legge. Né va tralasciata quantomeno la consuetudine che offriva al vescovo l'opportunità di incamerare o di sorvegliare i beni dei convertiti.¹⁰⁵ D'altra parte non si spiegano le pressioni della giudaica di Palermo e le richieste del vescovo di Mazara, senza una valutazione della enorme gravità dell'eccidio non riconducibile ad una iniziativa individuale, ma piuttosto ad una esaltazione collettiva che rischiava di trasformare l'episodio in una lotta civile di durata ed effetti imprevedibili. Il vescovo, poi, ovviamente informato dagli ecclesiastici della città del Monte, ritenendo necessario il suo procedimento, voleva salvaguardare la collettività cristiana da infiltrazioni effimere e tendeva a regolarizzare la posizione degli ebrei che erano stati battezzati a forza. In che cosa sia consistita la regolarizzazione non è dato sapere, ma è certo che da quella data avvenne un calo nella consistenza della comunità ebraica di Monte San Giuliano. Per questo contemporaneamente si incontrano in altre città, a Trapani, ad Alcamo, a Salemi e a Sciacca, diversi giudei oriundi dalla città del Monte.¹⁰⁶

104. Ivi, 133. Il collegamento fra l'episodio palermitano del 1339, la conferma del relativo provvedimento e il nuovo tumulto a Monte San Giuliano è fatto da G. DI GIOVANNI, *L'ebraismo della Sicilia*, cit., pp. 184-185.

105. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. XCI, p. 136. Per la consuetudine che richiedeva la devoluzione dei beni degli ebrei convertiti all'autorità ecclesiastica: G. PUGNATORE, *Historia di Trapani*, cit., pp. 88-89 citato in alcune espressioni nel relativo testo di riferimento: v. pp. 55-56.

106. La minore consistenza della comunità ebraica di Monte San Giuliano viene presentata per i diversi periodi: nei 1374 è dedotta dalla dimezzata imposta di *gizyah* e *augustale* ed è calcolata 75 famiglie, appena aumentata a 85 nel 1413: H. BRESC, *Arabi per lingua...*, cit., p. 101. In realtà la riduzione è concessa dal re solo relativamente a quell'anno e, per giunta, senza che

Tanto più che, come se ciò non bastasse, i disordini si erano ripetuti ed avevano coinvolto alcuni a Trapani e dintorni nel 1393, nel momento in cui *nonnulli ville Trapani et Montis eiusdem cum quibusdam eorum complicitibus et sequacibus radunati divine et nostre correctionis aculea non verentes, assumpta per eos temeraria et presumptuosa audacia, vicissim se admittere bricam intuerunt* (sic) *et se insurrexerunt contra Iudeos seu aliam dicti Montis in qua strages magneque concitationes populi et depredationes subsequute fuerunt, quod in contemptum et diminutionem iurisdictionis nostre Regie et Reipublice lesionem vergere noscitur manifeste / alcuni della città di Trapani e del suo Monte uniti a taluni loro complici e seguaci, non temendo i castighi della punizione divina e nostra, assunta fra di loro certa audacia temeraria e presuntuosa, intuirono vicendevolmente di farsi forza e insorsero contro i giudei ossia la sinagoga di detto Monte, dove furono perpetrate stragi ed eccezionali sommosse di popolo e depredazioni: è manifestamente risaputo che ciò avviene in disprezzo e per sminuire la nostra regia giurisdizione e per inferire contro lo Stato.* È una nuova sedizione, come esplicita l'avverbio *noviter / nuovamente* posto all'inizio del provvedimento del 7 luglio 1393, con cui il re da Catania incarica Pietro Alamanno di recarsi a Trapani, al Monte e nei luoghi circostanti, per procedere alla cattura dei responsabili, anche a costo di confiscarne i beni e per infliggere, dopo il giudizio su meriti e demeriti, una esemplare punizione che non escluda la pena capitale. Ad un anno esatto di distanza, una seconda ondata di aggressioni, la cui organizzazione ha radici anche a Trapani e nel circondario, per concentrarsi contro la sinagoga del Monte, dove si verificarono stragi, sommosse di popolo e depredazioni. Ci si chiede come mai da Trapani e dai dintorni puntassero sulla sinagoga del Monte. Intanto perché la rivolta è generale e riesce ad alleare più componenti per un punto debole su cui l'anno precedente era stata esercitata un'azione di forza senza gravi conseguenze per gli assalitori. La motivazione politica, poi, si coglie nel disprezzo, che facinorosi trapanesi ed ericini esprimevano con tale misfatto, verso le dispo-

sia indicata la cifra originale e senza che siano concessi altri sgravi fiscali. Peraltro nel 1413 viene confermata la cifra di once 8 e 15 tari, come corrisposta *more solito / per consuetudine*: v. n. 89.

Invece lo spopolamento della città è descritto come grave, per l'abbandono non certo recente di case ridotte in rovina, nei *capitoli* del 1407, ove non si fa riferimento solo alla fuga di ebrei *Privilegorum et gratiarum... liber*, cit., Ms1, BCE, f. 9r-v., ripreso in n. 112.

Per l'immigrazione nelle città viciniori si vedano le pubblicazioni sulle singole giudaiche. Peraltro se ne rammaricano con il vicéré i giurati della città nel 1439, riferendosi chiaramente agli avvenimenti del biennio 1392-1393 per i morti e gli esuli: B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico*, cit., doc., 449, documento analizzato più avanti.

sizioni regie e verso tutta l'organizzazione dello Stato. Un modo per reagire alle concessioni di privilegi fatti dal re sia alla città del Monte sia alla giudaica lì operante. La sfida contro lo Stato era evidenziata nei tre aspetti enumerati per denunciare l'accanimento degli organizzatori contro i giudei ericini con termini pesanti e corrispondenti al nuovo eccidio: *strages* ossia uccisioni in massa, *magneque concitationes populi* / *inoltre una straordinaria sollevazione di popolo*, ancora *depredationes* / *saccheggio dei beni*. Una descrizione che inizia dall'urto violento contro i giudei che furono massacrati, a cui si associa il popolo in agitazione, per finire con il momento in cui scatta la cupidigia del depredare. Descrizione in cui si noterà la stessa barbarie delle uccisioni e delle depredazioni, seppure determinate nel 1392 dalla violenza di indurre al battesimo, mentre in questa seconda insurrezione esplodono la macchinazione concordata con persone esterne alla comunità cittadina e l'artificiosa sommosa di popolo ugualmente organizzata. Appunto non è una riedizione della precedente incursione dentro le abitazioni degli ebrei in cui erano intervenuti solo alcuni *homines* / *uomini*, perché ora precede un accordo con altri eversivi di Trapani e dintorni e si innesta una rivolta con la partecipazione di strati della popolazione. Ciò sta a dimostrare la diffusa avversione per gli ebrei, che non si era smorzata dopo l'eccidio dell'anno precedente, perché riceveva impulso organizzativo da quell'episodio eccezionale. Organizzazione di una vera sommossa civile, in apparenza sganciata da ricorrenze e riti religiosi, in realtà alimentata dall'odio e dal fanatismo che non potevano improvvisarsi in quanto radicati in quel sentire cristiano frutto della predicazione al popolo. Per questo si può dedurre che soltanto apparentemente manca il movente religioso, quello più apertamente manifestato nel 1392, sebbene più evidente si avverta l'incentivo del saccheggio. Eppure la nota religiosa riemerge nell'indicazione dello spazio in cui si consuma la strage: *aliama*, un termine, ricorrente in Sicilia, per significare – dalla dizione dialettale ebraica ossia l'aramaico – *la comunità* cioè *la sinagoga*. Appunto il luogo-simbolo della religiosità specifica, contro cui, in ultima istanza, si inveiva, come era avvenuto per la costrizione violenta al battesimo. A trarne le conseguenze politiche è il re che vi scorge il disprezzo meditato e la giurisdizione regale svilita, nonché il delitto di lesa maestà dello Stato. Di conseguenza l'azione regale questa volta è repressiva al massimo, sicché affida questa straordinaria missione ad un suo uomo fidato, un condottiero apprezzato per prudenza e legalità.¹⁰⁷

107. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. CVIII, p. 153.